



CITTA' DI PISTICCI

(Provincia di Matera)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 28 del 1° luglio 2005

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1 -Regolamenti – Finalità
- Art. 2 -Consiglio Comunale Durata in Carica
- Art.3 -Consigliere Anziano
- Art. 4 -Adunanze del Consiglio

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 5 –Riserva di legge

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONI DEL MANDATO ELETTIVO

- Art 6 - Entrata in carica
- Art. 7 -Dimissioni
- Art. 8 -Decadenza e Rimozione dalla Carica
- Art. 9 -Sospensione dalla Carica – Sostituzione

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 10 - Diritto d’Iniziativa
- Art. 11 – Diritto di presentare mozioni
- Art. 12 – Diritto di presentare interpellanze
- Art. 13 – Diritto di presentare interrogazioni
- Art. 14 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta
- Art. 15 – Ordini del giorno
- Art. 16 - Diritto d’Informazione e di Accesso agli Atti Amministrativi
- Art. 17 - Diritto al Rilascio di Copie di Atti e Documenti
- Art. 18 - Controllo preventivo di Legittimità
- Art. 19 - Diritto di Esercizio del Mandato Elettivo

CAPO VI

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.

- Art. 20 -Divieto di Mandato Imperativo

- Art. 21 -Partecipazione alle Adunanze
- Art. 22 -Astensione Obbligatoria
- Art. 23 - Responsabilità Personale – Esonero

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 24 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali – Divieti
- Art. 25 - Funzioni Rappresentative
- Art. 26 - Deleghe del Sindaco

TITOLO III

FUNZIONAMENTO NEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

- Art. 27 – Convocazione
- Art. 28 - Sede delle Riunioni
- Art. 29 - Sessioni
- Art. 30 - Convocazione –Ordine del Giorno
- Art. 31 -Deposito degli Atti
- Art. 32 - Ordine del giorno. Pubblicazione e diffusione
- Art. 33 -Validità delle Sedute
- Art. 34 -Seduta di seconda Convocazione
- Art. 35 -Verifica del numero legale
- Art. 36 -Partecipazione degli Assessori
- Art. 37 - Ammissione di Funzionari e Consulenti in Aula
- Art. 38 - Pubblicità e Segretezza delle Sedute
- Art. 39 -Registrazione Audio e Video
- Art. 40 -Svolgimento delle Sedute
- Art. 41 -Ordine nelle Sedute
- Art. 42 -Svolgimento degli interventi
- Art. 43 -Durata degli Interventi
- Art. 44 -Sanzioni Disciplinari
- Art. 45 -Comportamento del Pubblico
- Art. 46 -Tumulto in Aula
- Art. 47 -Questioni Pregiudiziali e Sospensive
- Art. 48 -Fatto Personale
- Art. 49 - Emendamenti all’oggetto della discussione
- Art. 50 -Ordine del Giorno
- Art. 51 -Dichiarazione di Voto
- Art. 52 -Votazioni

- Art. 53 -Irregolarità nella Votazione
Art. 54 -Verbalizzante delle Riunioni –
Contenuti
Art. 55 -Pubblicazione delle Deliberazioni
Art. 56 -Deposito ed Approvazione dei
Verbali delle Riunioni
Art. 57 - Revoca e Modifica delle
Deliberazioni
Art. 58 -Segretario – Incompatibilità

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO –AMMINISTRATIVO

CAPO I

- Art. 59 -Funzioni di Indirizzo Politico –
Amministrativo

CAPO II

- Art. 60 -Funzioni di Controllo Politico –
Amministrativo -Criteri e Modalità

CAPO III

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

- Art. 61 -La Competenza Esclusiva
Art. 62 -Conflitti di Attribuzione

TITOLO V

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I

II SINDACO

- Art. 63 -Elezione entrata in Carica
Art. 64 –Sindaco
Art. 65 -Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale e deleghe di
funzioni
Art. 66 -Funzioni e poteri

- Art. 67 -Decadenza della carica di Sindaco
e di Assessore
Art. 68 -Durata in carica della Giunta e
degli Assessori
Art. 69 –Atti urgenti

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 70 -Nomina – comunicazione al
Consiglio con gli indirizzi generali
di governo
Art. 71 -Funzionamento e funzioni
Art. 72 -Mozione di sfiducia

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 73 –Motivazioni ed effetti

TITOLO VII

NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI

- Art. 74 -Nomine di competenza del Sindaco
Art. 75 -Nomine di competenza del
Consiglio
Art. 76 -Esercizio delle funzioni di
rappresentanza
Art. 77 - Dimissioni – revoca – sostituzione

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE -DIFFUSIONE

- Art. 78 - Interpretazione del regolamento.
Art. 79 – Tutela dei dati personali.
Art. 80 - Norme abrogate.
Art. 81 – Pubblicità del regolamento.
Art. 82 - Casi non previsti dal presente
regolamento.
Art. 83 - Rinvio dinamico.
Art. 84 - Entrata in vigore.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 - Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal titolo III del D.L.gs.nr.267/2000, dallo statuto, e dal presente regolamento.

Art. 2 - Consiglio Comunale Durata in Carica

1. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini, eletto a suffragio popolare diretto, è l'organo che esercita il potere sovrano popolare; definisce i programmi, gli obiettivi ed i fini generali dell'ente e dà indirizzo ed impulso agli altri organi comunali.
2. Le modalità di elezioni del Consiglio sono disciplinate dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Ai fini del precedente comma gli atti urgenti ed improrogabili sono i seguenti:
 - a. provvedimenti di ratifica di variazioni al bilancio assunte d'urgenza dalla Giunta Comunale;
 - b. provvedimenti con scadenza improrogabile determinata dalla Legge,
 - c. provvedimenti da cui potrebbe derivare danno rilevante per l'Amministrazione nel caso di mancata adozione.
5. In ogni caso la proposta di deliberazione dovrà contenere la motivazione circa l'urgenza e la improrogabilità, per l'adozione del provvedimento .

Art.3 -Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'Art.73 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.73, comma 11 del medesimo T.U.E.L. .

Art. 4 -Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 40 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. Tale seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto .
5. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del titolo III, capo I° decreto Legislativo nr.267/ 2000 ,il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;

- c) giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale;
 - d) comunicazione del Sindaco circa le nomine degli Assessori e, tra essi del vice Sindaco;
 - e) elezione del Presidente del Consiglio e dei vice Presidenti;
 - f) elezione della commissione elettorale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 20.3.1967, n.223
6. La seduta è pubblica e la votazione è palese ed ad esse possono partecipare anche i Consiglieri delle cui Cause ostative si discute.
 7. Il Sindaco giura davanti a Consiglio Comunale, pronunciando le seguenti parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
 8. Del giuramento è redatto verbale, a cura del Segretario Comunale, che sarà trasmesso tempestivamente alla Prefettura.
 9. Dopo la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e il giuramento, il Sindaco comunica la nomina degli Assessori componenti la Giunta, tra i quali un Vice Sindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie, previste dal Decreto Legislativo nr.267/2000 e dallo statuto.
 - 10.. Nel caso di Assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio, il Sindaco dà atto al Consiglio che gli stessi sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui, la dichiarazione di insussistenza degli impedimenti previsti dall'art. 58 del decreto legislativo 267/2000.
 11. Entro il termine fissato dallo Statuto, dalla data della prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, dando lettura del documento programmatico che viene messo in discussione ed è approvato, con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 12. L'eventuale voto contrario dei Consiglieri sulla proposta del Sindaco non produce l'effetto della sfiducia e non Provoca le sue dimissioni.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 5 –Riserva di legge

Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, le loro funzioni, la loro durata incarica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONI DEL MANDATO ELETTIVO

Art 6 - Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla stessa, all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione o sostituzione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte di ineleggibilità previste dall'art. 60 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza, che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui, che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di

preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità, previste dall'art. 60 del TUEL. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267.

Art. 7 -Dimissioni

1. Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente, nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale , entro e non oltre dieci giorni, della presentazione delle dimissioni e prima di esaminare altri argomenti , deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma di legge.
2. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 8 -Decadenza e Rimozione dalla Carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art 60 del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267 il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi degli artt.68 e 69 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267.
2. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
3. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna per i delitti di cui al 1° comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, quando trattasi di delitti contro la Pubblica Amministrazione, che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio Comunale, che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni di decadenza e di surrogazioni del caso.
5. Il consigliere che non partecipi a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Comunale, senza giusta causa o giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunciata, a maggioranza dei consiglieri assegnati al consiglio, che procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista dello stesso consigliere decaduto, a seguito di O.d.G. specifico predisposto dal Presidente del consiglio comunale, il quale avvisa il consigliere decaduto, affinché questi giustifichi il suo comportamento, partecipando alla seduta in cui si discute della decadenza. Verificandosi le condizioni previste dallo statuto, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto stesso. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Comunale esamina le eventuali giustificazioni , presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.
6. Sono considerate assenze giustificate quelle dovute:
 - a. Causa di forza maggiore ;
 - b. Malattia certificata
 - c. Missione autorizzata nell'interesse del Comune;
 - d. Permesso richiesto preventivamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne fa le veci.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 9 -Sospensione dalla Carica – Sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'art. 59 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267, si applica in tal caso la procedura prevista dallo stesso articolo 59.
2. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti, alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni o società ed organismi, nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 10 -Diritto d'Iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su tutte le materie di competenza del Comune.
2. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, stabilita dalla legge e dello statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere comunale proponente, è inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale la trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione a cura dei responsabili dei settori competenti dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri di cui all'art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa e dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dalla Giunta, viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla commissione consiliare permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio Comunale, non sia legittima o sia priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale comunica al consigliere comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed ai capi gruppo. Se l'istruttoria sia conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione scritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazioni. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale, nel corso della seduta. Ciascun consigliere comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere comunale.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco per conoscenza ed al Segretario Generale, che ne fa curare con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del consiglio comunale, esprime parere verbale nell'ambito delle sue competenze.
7. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine

del giorno se ciò è formalmente condiviso dal Consiglio Comunale, con formale votazione. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

8. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.
9. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
10. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 11 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa ha luogo entro 20 giorni quando è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contiene la domanda di convocazione del consiglio.

3. Il presentatore svolge la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 12 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 13 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

6. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

7. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 14 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 15 – Ordini del giorno.

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti.

3. Ogni consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di quattro minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

Art. 16 -Diritto d'Informazione e di Accesso agli Atti Amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, gratuitamente dagli uffici del Comune, dalle aziende, ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni, utili all'espletamento del mandato elettivo, nonché copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del loro mandato.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi, quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art .43 del D.L.gs 267/2000 nonché Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 24, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241. Hanno diritto inoltre:

? Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale;

? Presentare all'esame del Consiglio Comunale interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri comunali, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dirigenti o funzionari o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici , servizi aziende, istituzioni o società ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri comunali con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri Enti aziende o società dipendenti, e nei giorni di ogni settimana ed il relativo orario, nei quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 17 -Diritto al Rilascio di Copie di Atti e Documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti, esclusi quelli riservati in conformità alle leggi e regolamenti.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere comunale presso la Segreteria Generale e gli archivi del Comune, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco, in relazione a quando stabilito dal 3 comma del precedente art, 12. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, sul quale il consigliere comunale deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed opporre la data e la firma . Il modulo

contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio della copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta o entro dieci giorni nel caso di atti particolarmente complessi.
4. Il Dirigente o funzionario competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro i termini di cui al precedente comma il consigliere comunale interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i..
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunali rimborsi di costi e di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica, di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 18 -Controllo preventivo di Legittimità

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo ai sensi dell'art.125 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000
2. Per il controllo preventivo di legittimità si fa rinvio agli artt. 126 e seguenti del medesimo TUEL.

CAPO VI

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.

Art. 19 -Diritto di Esercizio del Mandato Elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio comunale e per non di più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consigliere permanenti, formalmente istituite e convocate. Analogamente si procede allorché essi facciano parte di commissioni speciali costituite per l'esercizio delle funzioni consiliari previste dallo statuto. La conferenza dei capi gruppo è considerata commissione consiliare permanente con ogni effetto di legge ai fini dei diritti dei partecipanti.
4. L'indennità di presenza è concessa ai Consiglieri comunali anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio comunale.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Gli amministratori, ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
6. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese dal consigliere comunale può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco. Il Consigliere comunale, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione, sempreché tale regime di

d'indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri comunali che ne beneficiano comporta l'applicazione di detrazioni dell'indennità anzidetta, pari ad un ventesimo della indennità stessa in caso di ingiustificata assenza dalle sedute dell'organi collegiali. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, beneficiando così anche dei gettoni di presenza. Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni, che di quell'organo costituiscano articolazioni interne ed esterne. Le indennità ed i gettoni di presenza determinati secondo le norme di cui ai comuni precedenti, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio comunale e di Giunta comunale, a seconda dell'organo di riferimento. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica del Comune. Il Comune non può procedere all'incremento di spesa qualora si trovi in condizione di dissesto finanziario.

7. I consiglieri comunali, che risiedono fuori dell'abitato nel cui ambito si svolge il Consiglio Comunale, entro i limiti del territorio provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni, di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
8. I consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Presidente del Consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, seconda quando stabilito dalla legge per le figure Dirigenziali del Comune e nell'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali, che hanno rilevanza nazionale.
9. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267 delibera di assicurare, i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, ai sensi del successivo art.20 del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 20 -Divieto di Mandato Imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio stesso. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio comunale dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Il consigliere comunale che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria del consiglio comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 21 -Partecipazione alle Adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio comunale.

Art. 22 -Astensione Obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le

istituzioni, aziende o società ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri comunali, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario Generale, che ne dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo

Art. 23 -Responsabilità Personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile , personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
2. E' esente da responsabilità il consigliere comunale assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere comunale che abbia dichiarato, prima della votazione il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal 1° e 4° comma dell'art. 93 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24 -Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali – Divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale , e la designazione non sia riservata al Sindaco , questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio comunale.
2. Si applica , nei casi suddetti, la norma di cui all'art.42, comma 2, lett.m) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267.
3. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza del Consiglio comunale in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere comunale designato. Il Consiglio comunale approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
5. Si osservano le disposizioni per assicurare condizioni di pari opportunità uomo / donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i.
6. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.
7. Il consiglio comunale stabilisce l'indirizzo che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende, ed istituzioni.
8. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato – politico amministrativo, durante il quale rimangono incaricati gli organi elettivi del Comune.

Art. 25 -Funzioni Rappresentative

1. I consiglieri comunali sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consigliere, composta dal Presidente del Consiglio Comunale e da un

rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente del Consiglio Comunale , in mancanza di questi provvede il Vice . presidente del Consiglio vicario.
4. Il Sindaco interviene con funzioni rappresentative indossando la fascia Tricolore . L'uso della fascia Tricolore è attribuito al Sindaco , al vice Sindaco.

Art. 26 -Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 54, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267, ad un consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO III FUNZIONAMENTO NEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Art. 27 -Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi.
3. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
4. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
5. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata di urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
6. All'avviso di convocazione è allegato l'elenco degli argomenti da trattare che ne costituisce l'ordine del giorno ed è parte integrante dell'avviso di convocazione.
7. Nell'ambito dell'ordine del giorno sono elencati gli argomenti da trattare in seduta segreta con la indicazione tra virgolette "seduta segreta". Tutti gli altri argomenti elencati nell'ordine del giorno sono trattati in seduta pubblica.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio.

Art. 28 -Sede delle Riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono alternativamente nell'apposita sala della sede Comunale di Pisticci e di Marconia.
2. Il Presidente del Consiglio, per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altri luoghi, previa audizione e determinazione del Sindaco.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalle sedi indicate al primo comma il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio o in altri luoghi pubblici. Il giorno in cui si tiene l'Adunanza Consiliare all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana e quella dell'Unione europea.
5. Della convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno è data diffusione attraverso l'Albo Pretorio e gli altri mezzi di comunicazione, quali manifesti e/o radio locali.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi che implicano valutazioni su persone.
7. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio, ivi compreso l'ordine degli interventi, la loro durata, le modalità del voto, nonché la partecipazione di rappresentanti di enti ed aziende dipendenti, di esperti e personalità del mondo politico, culturale e scientifico.
8. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Lo stesso può farsi assistere nella redazione del verbale.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale o da chi legalmente li sostituisca.

Art. 29 -Sessioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria quando si tratta di approvare lo Statuto e le modifiche allo stesso, di deliberare il bilancio preventivo, la istituzione di tariffe e tasse, il rendiconto della gestione, di approvare, integrare o modificare le linee programmatiche del mandato.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per trattare tutti gli altri argomenti non compresi nel comma precedente.
3. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione del Consiglio nel caso cui al comma precedente deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'argomento per cui si è richiesta la riunione del Consiglio deve essere materia di competenza dell'organo consiliare o essere relativa a questioni di interesse generale, locale e nazionale.
6. Il Consiglio può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato non osservi gli obblighi della convocazione.
7. Il presidente del Consiglio convoca di urgenza il Consiglio Comunale nei casi calamità naturali, o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori o quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
8. I Consiglieri che non intervengono alle riunioni urgenti sono tenuti a giustificare l'assenza al Presidente.

Art. 30 -Convocazione – Ordine del Giorno

1. Spetta al Presidente formulare l'ordine del giorno e rettificare o integrare l'ordine del giorno con propria autonoma decisione. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno . Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno in maniera chiara e precisa, tale da consentire ai Consiglieri Comunali di individuarne con certezza oggetto. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco , alla Giunta, ed a un quinto dei consiglieri comunali assegnati al Comune.
2. L'avviso di convocazione va consegnato a mezzo di messo comunale, nel domicilio indicato dal Consigliere ed eletto nel territorio del Comune ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata, con esonero dell'Amministrazione da ogni

responsabilità, nel caso in cui il domiciliatario o la persona incaricata non provvede al recapito dell'avviso.

3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Pisticci entro cinque giorni dalla proclamazione, indicando la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. Fino a quando non è fatta l'elezione di domicilio, gli avvisi vanno spediti al domicilio anagrafico con lettera raccomandata.
4. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di spedizione, la quale soddisfa l'obbligo di consegna dell'avviso a domicilio.
5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione. La mancata partecipazione del Consigliere per l'omesso recapito dell'avviso può essere causa di invalidità della convocazione del Consiglio Comunale.
6. L'avviso di convocazione, in forma scritta, con l'elenco degli oggetti per le sedute ordinarie deve essere recapitato almeno cinque giorni liberi ed interi prima della riunione.
7. L'avviso di convocazione per le sedute straordinarie è consegnato almeno tre giorni, compresi i giorni di convocazione, prima della riunione.
8. Nei casi di urgenza per motivi impellenti ed improrogabili, l'avviso contenente l'elenco degli argomenti va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, informandone solo gli assenti anche telefonicamente.
10. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, corredate della relativa istruttoria e dei pareri richiesti, devono comunque essere depositate presso la segreteria almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima, nel caso di seduta straordinaria, ed almeno ventiquattro ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se la stessa, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze o in altro ufficio indicato nell'avviso unitamente ai documenti necessari e ai pareri dei responsabili dei servizi per potere essere esaminata.
12. Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.
13. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora i Consiglieri interessati siano presenti alla riunione e dichiarino di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
14. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione consiliare, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il terzo giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

Art. 31 - Deposito degli Atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso gli uffici della Segreteria Comunale di Pisticci e di Marconia o di altro ufficio comunicato nell'avviso, e presso l'ufficio del personale addetto alla Presidenza del Consiglio e nella sede in cui il Consiglio Comunale deve svolgersi.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo ed il Segretario Generale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti sono depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni Consigliere Comunale può consultarli.
5. Le proposte relative alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti sono comunicate ai Capi Gruppo Consiliari almeno dieci giorni prima dell'Adunanza nella quale dovrà avvenire l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi Gruppo, dandone avviso ai Consiglieri Comunali.
7. Il Regolamento di Contabilità stabilisce il termine non superiore a trenta giorni alla riunione prevista per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale in apposita adunanza gli schemi del Bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei Consiglieri Comunali i quali possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale emendamenti entro il quinto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dallo Statuto e dalle leggi.
8. Il Regolamento di Contabilità stabilisce il termine non superiore a venti giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio Comunale, stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati e a disposizione dei Consiglieri Comunali, il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri Comunali.

Art. 32 -Ordine del giorno Pubblicazione e Diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune, rispettivamente nei cinque giorni, nei tre giorni o ventiquattro ore prima della riunione. Il personale responsabile addetto al Consiglio Comunale, deve assicurare che tale pubblicazione risulti esposta anche nel giorno precedente la riunione e quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate di urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo Comunale almeno ventiquattro ore prima.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviato a cura del personale addetto alla Presidenza del Consiglio, assicurandone il recapito:
 - a) ai revisori dei conti
 - b) al difensore civico, se nominato
 - c) agli organismi di partecipazione popolare previsti nello statuto e da questo regolamento
 - d) ai dirigenti e responsabili degli uffici dei servizi comunali
 - e) agli organi di informazione – stampa e radiotelevisione – che hanno sede od uffici di corrispondenza nel territorio del Comune.
 - f) Alle associazioni di Enti Presenti sul territorio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto al pubblico il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio Comunale ed indicare il luogo di svolgimento della seduta e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio deve disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto al pubblico l'ora, il giorno ed il luogo della seduta consiliare quando si tratta di argomenti di particolare importanza per la Comunità.

Art. 33 -Validità delle Sedute

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, se alla seduta di prima convocazione, non intervenga almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e, almeno due giorni dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

2. Se il quorum di cui al comma precedente per la prima e la seconda convocazione non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora fissata il Presidente sospende la seduta per 15 minuti. La seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale se dopo tale termine persiste la mancanza del numero legale.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
4. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - b) coloro che si allontanano dalla sala delle riunioni prima del voto.
 Ogni Consigliere, che entra in sala dopo fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al Segretario Comunale per l'annotazione.

Art. 34 -Seduta di Seconda Convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, di altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima, iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri, ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei membri del Consiglio Comunale.
4. Nell'adunanza di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune i seguenti atti:
 - a) la Costituzione di istituzioni e di aziende speciali
 - b) la partecipazione a società di capitali
 - c) la discipline generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - d) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione revisionale;
 - e) il rendiconto della gestione;
 - f) i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, i piani urbanistici e le relative varianti
 - h) la contrattazione dei mutui e l'emissioni di prestiti obbligazionari;
 - i) l'esame delle relazioni su gravi irregolarità presentate dai revisori dei conti.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio Comunale. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa, ai soli Consiglieri Comunali che non sono intervenuti nella prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta legalmente costituitosi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
7. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, il Presidente può sospendere la seduta per 15 minuti e la stessa viene dichiarata deserta persistendo tale mancanza.
8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli indicati al precedente numero 4., il Consiglio Comunali provvede a deliberare su di essi solo nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; in caso contrario, gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza da convocarsi dal Presidente del Consiglio.
9. Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione

dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere nota a tutti i Consiglieri Comunali con avviso da inviare almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito da questo regolamento.

10. Nel caso gli argomenti rinviati dal Consiglio Comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta, che segue ad altra, che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 35 -Verifica del numero Legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 36 -Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti dal Consiglio Comunale, tramite il presidente del Consiglio Comunale, senza diritto di voto. I loro interventi non possono superare, per lo svolgimento delle relazioni, quindici minuti.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e per le maggioranze delle votazioni.

Art. 37 -Ammissione di Funzionari e Consulenti in Aula

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta, o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala dell'adunanza i funzionari Comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quant'altro ritenuto necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti, incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 38 -Pubblicità e Segretezza delle Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini, i comportamenti e la moralità delle persone.
2. Gli argomenti da esaminare in forma segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'Adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale vincolati al segreto di ufficio.
5. Per motivi di interesse della comunità è possibile disporre un'adunanza aperta del Consiglio Comunale con la partecipazione e l'intervento oltre che dei Consiglieri anche di personalità rappresentanti delle istituzioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere. Durante tali adunanze non

possono essere adottate deliberazioni od assunti anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 39 -Registrazione Audio e Video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze pubbliche o aperte, ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze in maniera totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuta a fatti od episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al Registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Presidente. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità privatistiche. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 40 -Svolgimento delle Sedute

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto, da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capi Gruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della Presidenza affianco del Presidente del Consiglio, o tra la Giunta al tavolo di livello inferiore nel caso di diversa collocazione della Presidenza del Consiglio e della Giunta. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze con abbigliamento che tenga conto dell'importanza e della serietà dell'istituzione ed in abito con cravatta. I dipendenti del Comune chiamati ad assistere o a collaborare, allo svolgimento dei lavori consiliari, partecipano con la divisa fornitagli dall'Ente, con esposizioni di targhette utile per il riconoscimento.
Trascorsi trenta minuti dall'inizio dell'ora per cui è convocata l'adunanza consiliare, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a fare l'appello dei Consiglieri, e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente individua tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati. Tale individuazione viene fatta constatare nel verbale della seduta. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
3. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente i capi gruppo o i loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni, senza che in ogni caso possa precedersi a deliberazioni. Tuttavia, sulle raccomandazioni possono essere comunque presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
4. All'inizio della seduta, ogni Consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale od internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni. E' fatta salva ogni diversa decisione del Presidente. L'esame degli argomenti di cui al presente comma non può avere durata superiore ad un ora e gli interventi non possono superare i dieci minuti. Nello svolgimento dei lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi. Sui problemi e fatti di cui al presente comma i Consiglieri possono presentare ordini del giorno in conformità del regolamento.
5. I verbali della seduta vengono approvati nella seduta successiva per alzata di mano.

6. Dei verbali non è data lettura, salvo che non vi sia richiesta esplicita da parte dei Consiglieri Comunali su parti ben individuate. Sugli stessi non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
7. Il Presidente del Consiglio dà avvio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, cominciando dal primo e seguendo la loro progressione.
8. E' facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrono ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, dietro richiesta del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.
9. La modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga; diversamente, il Consiglio decide sulla proposta di variazione a maggioranza di voti.
10. La seduta del Consiglio Comunale prosegue fino alle ore ventiquattro, fermo restando che comunque si porterà a termine sino alla votazione finale, il punto dell'ordine del giorno la cui discussione ha avuto inizio prima delle ventiquattro. Gli altri punti saranno trattati nella seduta successiva.

Art. 41 -Ordine nelle Sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La Forza Pubblica può entrare nella sala delle riunioni solo su ordine del Presidente e solo dopo che sia stata dichiarata sospesa o tolta la seduta.

Art. 42 -Svolgimento degli interventi

1. I Consiglieri Comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente. Non possono, però, intervenire più di una volta nella discussione su di uno stesso argomento, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
4. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno ed in ogni caso va contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito usare espressioni che possono offendere l'onorabilità delle persone, il prestigio delle istituzioni.
5. I Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.

Art. 43 -Durata degli Interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire alla discussione, parla dal proprio posto in piedi rivolto al Presidente del Consiglio ed al Consiglio Comunale, salvo che il Presidente del Consiglio dia facoltà, per motivi particolari, di parlare seduti. E' vietato rivolgersi al pubblico. Sono vietati anche discussioni e dialoghi tra consiglieri comunali. Ove essi avvengano il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere Comunale autorizzato a parlare.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del D.l.gs. n. 267/2000;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni *sub a)* e *sub b)*;

- d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.
3. Non è consentito, sullo stesso argomento, un secondo intervento, salvo che per fatto personale e dichiarazione di voto.
 4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può toglierli la parola dopo averlo invitato due volte a concludere.
 5. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad ottenersi ad esso. Può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
 6. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione al verbale.
 7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 44 -Sanzioni Disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio, la espulsione, del Consigliere richiamato, dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 45 -Comportamento del Pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando lo spazio all'uopo riservato. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, di striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine, i Vigili Urbani, comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, sono alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza, è arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala sino al termine dell'adunanza.

Art. 46 -Tumulto in Aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora e luogo in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 47 -Questioni Pregiudiziali e Sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo, un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo compresi i proponenti. Se la questione è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.(pregiudiziale o sospensiva.)
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali, hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente del Consiglio a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 48 -Fatto Personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta, ovvero quando gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse. Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere deve precisare con un intervento non superiore a dieci minuti in cosa consiste il fatto personale.
2. Sulla fondatezza delle argomentazioni così svolte decide il Presidente, salve le definitive determinazioni del Consiglio votate per alzata di mano ove l'interessato vi si appelli.
3. Con il pretesto del fatto personale non è comunque consentito ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. Il Consigliere che, nel corso di una discussione sia accusato di fatti ritenuti lesivi di altra persona, può chiedere la costituzione di una Commissione Consiliare che giudichi la fondatezza dell'accusa. Il Consiglio, su invito del Presidente, nomina la Commissione, formata da tre Consiglieri di cui due di maggioranza ed uno di minoranza e la invita a riferire entro venti giorni.
5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale soltanto il Consigliere o i Consiglieri responsabili dell'incidente.
6. Il Presidente può rinviare al termine della seduta l'intervento per fatto personale.

Art. 49 -Emendamenti all'oggetto della discussione

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto di cui si discute, dandone la precedenza a quelli soppressivi.
2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi. Possono, però, essere ripresi da altro Consigliere e sostenuti a proprio nome.

3. Il Presidente può anche disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente Commissione Consiliare e della Giunta, le proposte di emendamento presentate ed acquisire sulle stesse i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi.
4. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.
5. Su ogni emendamento, prima che sia votato, devono essere acquisiti seduta stante i pareri di regolarità tecnica, contabile e del Segretario Comunale che partecipa alla riunione e che esprimerà i pareri in ordine e nei limiti delle proprie competenze.

Art. 50 -Ordine del Giorno

1. Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti in discussione ordini del giorno ed illustrarli.
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa.
3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine della presentazione e sono posti a votazione prima che si sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
4. Qualora il presentatore dell'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intende o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.
5. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Presidente lo include nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta.
6. Il Presidente ha facoltà di non accettare l'ordine del giorno, emendamenti o articoli che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto o alla discussione, rifiutando di metterli a votazione. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide senza discussione per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 51 -Dichiarazione di Voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare dichiarazioni di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio e del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 52 -Votazioni

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. La votazione segreta non è ammessa quando la legge, lo statuto e il regolamento prescrivono la votazione palese.
4. All'inizio di ciascun argomento per cui è prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere rappresentata con un proprio Consigliere tra gli scrutatori. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei due scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Se la proposta in discussione si compone di articoli o voci, qualora anche un solo Consigliere lo richieda si procederà alla votazione dei singoli articoli e/o voci.
7. E' sempre ammessa la votazione per parti.
8. Ogni Consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini sino al quarto grado.

9. L'astensione dal voto obbliga il Consigliere ad allontanarsi anche dalla sala durante la discussione.
10. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
11. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni e competenze del Consiglio o che contengano violazioni di legge.
12. Quando è prevista dalle leggi e dallo statuto la nomina di componenti sia di minoranza che maggioranza, si procederà con votazioni separate tra la maggioranza e la minoranza. La prima votazione sarà effettuata dalla minoranza e poi procederà la maggioranza. Alla fine delle due votazioni si procederà alla proclamazione degli eletti con votazione dell'intero Consiglio Comunale.
13. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non è né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio Comunale.

Art. 53 -Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutarne le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 54 -Verbalizzante delle Riunioni – Contenuti

1. I processi verbali devono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri astenuti. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun Consigliere.
3. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario. Gli interessati possono, altresì, chiedere che al verbale venga allegata la trascrizione integrale della registrazione del loro intervento. In questo caso il Segretario o il personale incaricato devono curare che al testo sia data la forma più idonea per assicurare, nel rispetto della fedeltà sostanziale, la massima chiarezza e completezza possibile.

Art. 55 -Pubblicazione delle Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, salvo che la legge o lo statuto, per particolari deliberazioni, prevedano un diverso termine per le pubblicazioni.

Art. 56 -Deposito ed Approvazione dei Verbali delle Riunioni

1. Il verbale viene depositato presso gli uffici della Segreteria Comunale di Pisticci e di Marconia a disposizione dei Consiglieri Comunali tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto per l'approvazione.
2. Ogni qualvolta un Consigliere lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modificazioni o rettifiche. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato.
3. Se un Consigliere intende proporre modificazioni o integrazioni di un verbale deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito a verbale. La

proposta di rettifica viene posta ai voti dal Presidente per alzata di mano. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce la rettifica stessa. Tali annotazioni sono autenticate dal Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art 57 -Revoca e Modifica delle Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 58 -Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce un Segretario Comunale di altro Comune appositamente designato.
2. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi; in tal caso il Presidente incarica un Consigliere per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO –AMMINISTRATIVO

Capo I

Art. 59 -Funzioni di Indirizzo Politico - Amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico- amministrativo, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b) ai criteri generali che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, e agli atti per la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d' investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa, compresi i piani particolareggiati e i piani di recupero.
2. Il Consiglio comunale, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce, gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio comunale può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri- guida per la loro attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi politico- istituzionali e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.
4. Il Consiglio comunale può esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta comunale di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Capo II

Art. 60 -Funzioni di Controllo Politico – Amministrativo -Criteri e Modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico- amministrativo con le modalità stabilite dallo statuto e del regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio comunale verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni trimestrali effettuate dalla ragioneria comunale e dal sistema interno di controllo, l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani d'investimento e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno di una adunanza del Consiglio comunale da tenersi entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'argomento di cui al precedente comma, sul quale riferisce il Sindaco, e se richiesto, il responsabile del servizio di controllo di gestione . Gli atti relativi sono trasmessi dieci giorni prima dell'adunanza ai capi gruppo, alla competente commissione consiliare permanente e depositati in visione ai consiglieri dal giorno di convocazione dell'adunanza.
4. I revisori dei conti adempiono alle funzioni agli stessi attribuiti dalla legge e collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
 - a. Segnalando al Consiglio comunale,in occasione della presentazione del bilancio,i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b. Segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente,capaci di incidere negativamente sui risultati;
 - c. Sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati di controllo economico della gestione e formulando,in base ad essi,eventuali proposte;
 - d. Riferendo immediatamente al Consiglio comunale in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;
 - e. Sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
 - f. Redigendo apposita relazione,che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto,nella quale si attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione e si esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,produttività ed economicità della gestione stessa;
 - g. partecipando collegialmente,con funzioni di relazioni e consuntive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione di bilancio e del conto consuntivo e,nella persona del Presidente,alle adunanze di cui al terzo comma e,inoltre tutte le volte che lo stesso lo riterrà necessario per riferire o dare pareri consultivi sui particolari argomenti.
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio comunale tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal difensore civico(se costituito),assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti,attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materia alle stesse assegnate.Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale,al quale riferiscono sull'esito dell' attività effettuata.

CAPO III

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 61 -La Competenza Esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267, e

successive modificazioni ed integrazioni, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad esse successive, nonché dallo statuto e quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensione di diritto.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio comunale, salvo quanto previsto dal terzo comma dall'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

Art. 62 -Conflitti di Attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente del Consiglio comunale, dal Sindaco, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti preposte alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto. La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione è definitiva e viene dal Presidente del consiglio comunale comunicata al Consiglio comunale e alla Giunta comunale.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

TITOLO V IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Capo I IL SINDACO

Art. 63 -Elezione entrata in Carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni stabilite dalla legge. Egli dura in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non può essere, nel mandato successivo eletto Sindaco. Per il Sindaco è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è immediatamente investito delle funzioni di capo dell'amministrazione.
3. Il Sindaco è membro di diritto del Consiglio comunale, il quale nella prima adunanza successiva all'elezioni, esamina, di tutti i consiglieri comunali, le condizioni di eleggibilità alla carica, seconda le leggi vigenti e ne convalida, l'elezioni.
4. La mancata convalida del Sindaco, a seguito dell'accertamento da parte del Consiglio comunale di una causa di ineleggibilità, prevista dalla legge, determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, per effetto del rapporto inscindibile, che la legge ha instaurato fra il Sindaco ed il Consiglio comunale.

Art. 64 –Sindaco

1. Il Sindaco è Capo e responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra .
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale secondo la formula di cui all'art.50, comma 11 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267 e formalmente pronunciando la frase seguente : “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana “.
4. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione ;
 - a) rappresenta il Comune ;
 - b) convoca il Consiglio Comunale per lo svolgimento della prima seduta e per quelle successive chiede al Presidente del Consiglio Comunale, che disponga la convocazione ai sensi di legge e dello Statuto;
 - c) convoca la Giunta comunale e la presiede;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della G.C. e propone al Presidente del Consiglio Comunale quelli da trattare nel Consiglio Comunale stesso;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, con potestà di impartire direttive di vigilanza , di controllo e di verifica nei confronti degli organi burocratici;
 - f) stipula quando sia di sua competenza ed eccezionalmente ed in surroga all'azione dei dirigenti i contratti deliberati dal C.C. e della G.C. , nonché gli accordi di cui all'art.11 della legge n.241 del 7/8/1990 e s.m.i.;
 - g) esercita le funzioni di polizia locale, impartendone le direttive e vigila sull'espletamento di funzioni di polizia Locale, Urbana e Rurale, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi di legge, quando tali compiti non siano esercitati dal Comandante del Corpo di polizia del Comune;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica e certificati di indigenza;
 - i) rappresenta il Comune in giudizio quando il compito non sia stato affidato al competente dirigente;
 - j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.34 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267e successive modificazione ed integrazioni;
 - m) nomina e revoca il direttore Generale, il Segretario Generale, i dirigenti responsabili dei settori e dei servizi e le alte professionalità, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche extra pianta organica e quelli di collaborazione esterna , osservando le disposizioni della legge vigenti, ispirandosi ai principi dell'intuitu personae, motivati con la comprovata esperienza ed operando mediante atti monocratici definiti decreti;
 - n) provvede ad effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti , aziende ed istituzioni entro 45 giorni dell'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - o) indice i Referendum Comunali e ne proclama i risultati, ai sensi dello statuto;
 - p) dispone l'indirizzo politico – amministrativo verso il Direttore Generale;
 - q) avoca – dove occorra – a sé gli atti di competenza dirigenziale per particolari motivi di necessità ed urgenza, nominando all'uopo un commissario ad acta per gli adempimenti e provvede al licenziamento con preavviso e senza preavviso dei dirigenti, osservando le procedure contrattuali;
 - r) mantiene l'unità di indirizzo politico- amministrativo finalizzato alla realizzazione delle previsioni delle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo della Giunta Comunale ed al conseguimento degli scopi dell'Ente; concorda con gli Assessori le dichiarazioni che questi intendano rendere impegnando la politica generale del Comune e verifica la rispondenza della loro attività alle direttive politiche ed amministrative deliberate in atti fondamentali del Consiglio Comunale o contenute in provvedimenti generali della Giunta Comunale;

- s) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai Regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 65 -Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale e deleghe di funzioni.

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo , sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica
 - b) alla emanazione degli atti che, gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge,
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta , con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza , il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni, interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2° precedente.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano al ordine impartiti, il Sindaco può provvedere di ufficio a spese dell'interessati; senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui questi fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo , il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del comma 1°, il Sindaco , previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, conferendo la delega ad un Consigliere Comunale o Assessore per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni di Marconia e Pisticci Scalo. Il delegato è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sull'espletamento delle sue funzioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese del commissario provvede il Comune.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto provvede con propria ordinanza .
11. In forza della legislazione vigente, al Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quando massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dello Stato.

Art. 66 -Funzioni e poteri

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale.
3. Convoca e presiede la Giunta Comunale.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
5. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni o società, secondo quanto previsto dall'art. 74 successivo.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, dello statuto e del regolamento comunale.
8. Il Sindaco nomina e revoca il Direttore Generale o conferisce tali poteri al Segretario Generale, con le procedure indicate dall'art. 108 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, e dello Statuto, nonché dei regolamenti vigenti.
9. il Sindaco nomina e revoca il Segretario generale del Comune ai sensi dell'art.99 e 100 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267 e dei decreti d'attuazione.
10. Il sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici , secondo quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, dello statuto e dai regolamenti.
11. Quale ufficiale di Governo, il Sindaco sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti con tingibili ed urgenti, anche in materia di protezione civile, secondo quanto stabilito dall'art .54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267,, salvo che non li deleghi ai dirigenti del Comune.

Art. 67 -Decadenza della carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore ;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 68 -Durata in carica della Giunta e degli Assessori

- 1 .In caso di dimissioni , impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale e Giunta Comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice – Sindaco.
- 2 Il vice – Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione , adottata ai sensi delle leggi penali vigenti.
- 3 Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili e producono gli effetti di cui ai comma precedenti, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio..
- 4 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva giunta.

Art. 69 –Atti urgenti

- 1 In caso di assoluta ed inderogabile necessità ed urgenza e quando non sia possibile riunire la Giunta Comunale, il Sindaco, espletate le procedure di cui al 1° comma dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, può adottare provvedimenti urgenti in materia riservate alla competenza della G.C.

- 2 Il provvedimento deve essere sottoposto all'esame della Giunta Comunale entro gg. 15 dalla sua adozione per la ratifica , pena la decadenza, e comunque nel corso della prima seduta utile della G.C.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 70 -Nomina – comunicazione al Consiglio con gli indirizzi generali di governo

- 1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un vice Sindaco, nel numero stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dalla legge e – ove possibile – assicura le pari opportunità tra uomo e donna.
- 2 Il provvedimento di nomina è notificato agli interessati, che ne restituiscono copia con la dichiarazione di accettazione della carica, con firma autenticata dal Segretario Generale.
- 3 La carica di assessore non è compatibile con la carica di consigliere comunale. I cittadini , esterni al consiglio comunale, nominati assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli stessi , con l'atto di cui al precedente comma dichiarano l'accettazione della carica e di essere in possesso i dei predetti requisiti di compatibilità e di eleggibilità. Se successivamente alla nomina vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 e successivi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267,
- 4 Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 5 Il sindaco comunica al Consiglio comunale la composizione della Giunta nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti ed il giuramento.

Art. 71 -Funzionamento e funzioni

- 1 Le funzioni della Giunta comunale – organo collegiale di collaborazione del Sindaco sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.
- 2 Il regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta.
- 3 La G. C. è convocata dal sindaco, che la presiede e che decide in merito alla formazione dell'O.d.G. della seduta ne coordina l'attività e ne assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo. L' O.d.g. è trasmesso agli assessori e ai capi gruppo 24 ore prima delle sedute.
- 4 Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente. Alle sedute della Giunta Comunale possono essere ammessi a partecipare i Revisori dei Conti.
- 5 Alle adunanze partecipa il Segretario Generale.
- 6 La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge.
- 7 Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta Comunale:
 - a) adotta gli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio Comunale;
 - b) delibera i piani esecutivi di gestione e i progetti di intervento determinando le aree operative riservate alla gestione dei dirigenti;
 - c) predispone i documenti programmatici da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale e li presenta al preventivo esame della Commissione Consiliare competente;
 - d) delibera sulle liti attive e passive e nelle transazioni, quando tali compiti non siano già stati attribuiti ai dirigenti;
 - e) delibera le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni, previe parere del C.C.
 - f) delibera l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

- g) adotta gli atti di amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente sulla base dei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
 - h) delibera i contratti ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dallo statuto e che non sia di competenza dei dirigenti.
- 8 Gli Assessori svolgono attività preparatoria ai lavori della Giunta e, nel rispetto delle linee programmatiche, presentano le proposte di intervento anche al di là degli incarichi loro attribuiti.
 - 9 Forniscono ai dirigenti dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti – obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di Governo.
 - 10 Le deleghe conferite agli Assessori dal Sindaco sono comunicate dallo stesso al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al conferimento stesso. Le eventuali modifiche seguono lo stesso corso.
 - 11 L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento e di replica o di risposta ad interrogazioni specifiche, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 72 -Mozione di sfiducia

- 1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della propria Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2 Il Sindaco e la sua Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
- 3 La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Titolo VI

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 73 –Motivazioni ed effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale stesso. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Il Consiglio comunale viene- altresì – sciolto, qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art.141 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, e successive modificazioni.
4. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), del predetto art.141 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, il Consiglio comunale e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art.53 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi secondo e terzo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta , salvo quanto previsto dal quarto comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio comunale è nominato un commissario, che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
6. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VII

NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA – DI RAPPRESENTANTI

Art. 74 -Nomine di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni o società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale nella prima adunanza o in una apposita successiva da tenersi entro quindici giorni da quella di insediamento, nella quale vengono determinati anche i criteri per la nomina dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni o società, espressamente riservati al Consiglio comunale dalla legge.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i limiti di scadenza del precedente incarico. Se i termini sono già scaduti o scadono prima del compimento di quarantacinque giorni dall'insediamento, si osserva anche per tali nomine o designazioni il termine ordinario predetto.
3. il Sindaco in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale procede agli accertamenti e valutazione di propria competenza per individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei per preparazione, competenza professionale specifica, esperienza , correttezza, pubblica stima , per la nomina o designazione all'incarico di rappresentante del Comune.
4. L'accertamento si estende alla verifica dell'inesistenza di cause d'impedimento e di incompatibilità per il conferimento dell'incarico stabilite dal 3° comma dell'art.47 comprese quelle del 4° comma dell'art.64 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000, n°267, relative ai rapporti di parentela o di affinità del nominando con il Sindaco.
5. Il Sindaco adotta il provvedimento di nomina entro il termine di cui al secondo comma, dopo aver effettuato gli accertamenti ed acquisito la documentazione a corredo degli stessi, relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui ai precedenti 3° e 4 ° comma.
6. il provvedimento di nomina è comunicato all'interessato con invito a produrre al comune, ufficio del Sindaco, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, comprendente:
 - a) l'accettazione della carica;
 - b) l'attestazione dell'inesistenza di motivi d'impedimento di cause d'incompatibilità o conflitto d'interesse relativamente all'incarico di rappresentanza del Comune.Ricevuta la dichiarazione predetta, il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendo copia del provvedimento adottato.
7. Il Sindaco trasmette l'elenco dei rappresentanti nominati al Presidente del Consiglio perché ne dia notizia all'assemblea.

Art. 75 -Nomine di competenza del Consiglio

1. Per le nomine e designazioni di consiglieri comunali negli organi degli enti, aziende, società od istituzioni si osservano i criteri ed i termini stabiliti dal Consiglio comunale e dal precedente art. 74 del presente regolamento.

Art. 76 -Esercizio delle funzioni di rappresentanza

1. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il comune esercitano le loro funzioni, ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona

amministrazione, efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni o società ai quali sono stati preposti.

2. Quando ne sia fatto loro richiesta, e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio ed al Sindaco una relazione sull'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai capi gruppo consiliari e depositata agli atti della seduta del Consiglio comunale, al cui ordine del giorno il Presidente del consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, iscrive l'argomento, per consentire la discussione

Art. 77 - Dimissioni – revoca – sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, Il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la competenza di nomina, provvedono alla nuova nomina o designazione entro i termini e con le procedure previste dal precedente art 74 del presente regolamento.
2. Il Sindaco ed il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze di nomina, possono procedere con un provvedimento motivato alla revoca di singoli rappresentanti dagli stessi nominati ed alla loro sostituzione. Il provvedimento di revoca, motivato, è notificato all'interessato accordandogli quindici giorni dal ricevimento per presentare, per iscritto, le sue osservazioni. Dopo l'esame delle stesse, qualora sussistano motivi per non revocare il provvedimento, viene proceduto alla nomina o designazione del nuovo rappresentante, con le modalità di cui al precedente art 74 del presente regolamento.
3. . Il nuovo nominato o designato resta in carica fino alla normale scadenza dell'organo del quale viene a far parte.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE -DIFFUSIONE

Art. 78 - Interpretazione del regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 79 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 80 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 81 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e delle commissioni.

Art. 82 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 83 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 84 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.